



COMUNICATO UFFICIALE N. 322
Stagione Sportiva 2016/2017

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 172/AA e 173/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilio)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 593 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Andrea BENASSI e della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Andrea BENASSI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO è incorso nella violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fidejussione bancaria e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente, sig. Andrea BENASSI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BENASSI in proprio e, in qualità di Presidente, nell'interesse della società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea BENASSI e di € 666,67 di ammenda per la società POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 591 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe GIUGLIANO e della società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE GIUGLIANO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D., in violazione di cui all'art. 10 comma 3 *bis* del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione ai punti A4), A5) e A11) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, rispettivamente il versamento iscrizione, la fideiussione bancaria e l'attestato di inesistenza di pendenze debitorie e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

A.P. TURRIS CALCIO A.S.D., per responsabilità diretta in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile al proprio legale rappresentante all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe GIUGLIANO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell'interesse della società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 33 (trentatré) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GIUGLIANO e di € 2.000,00 di ammenda per la società A.P. TURRIS CALCIO A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio